



COMUNE DI VILLA BISSOSI
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27035

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 4 SEDUTA DEL 29.03.2021 ALLE ORE 20.20

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – I.M.U. – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
VIGANO' RINO SINDACO		X	7 – PAROLINI MARCO	X	
1 – FASSARDI GIUSEPPE	X		8 – VISENTIN LUCA	X	
2 – RUSSO ANGELO	X		9 – PAGLIARI SIMONA	X	
3 – PENATI PAOLO GIORGIO FRANC.	X		10 – CASALE SIMONE	X	
4 – LAPORATI PAOLO	X				
5 – CAMPANA ROCCO	X				
6 – VIGANO' RODOLFO	X		TOTALE	10	1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo Carrera

Il Sig. Fassardi Giuseppe Vice Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- L'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.06.2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote IMU;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- Al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- Al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- Al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- Al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell' 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per

l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

- I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

CONSIDERATO che non è stato emanato il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e pertanto non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote Imu - come proposte dalla Giunta Comunale con atto n.14 del 26.01.2021:

Aliquote NUOVA IMU anno 2021	ALIQUOTA
Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	5,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Immobili produttivi del gruppo "D"	10,00 per mille di cui 7,60 riservato allo Stato.
Altri fabbricati ed aree edificabili	10,00 per mille
Terreni agricoli	10,50 per mille

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. N. 267 del 2000;

Con voti n. otto favorevoli, n. due contrari (Visentin e Pagliari) e n. zero astenuti, su n.dieci Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DICONFERMARE per l'anno 2021, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore nell'esercizio 2020, come riportate nel seguente prospetto:

Aliquote IMU anno 2021	ALIQUOTA
Abitazione principale A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	5,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Immobili produttivi del gruppo "D"	10,00 per mille di cui 7,60 riservato allo Stato.
Altri fabbricati ed aree edificabili	10,00 per mille
Terreni agricoli	10,50 per mille

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

DI DARE ATTO altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n.14 del 30/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell' avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dopodichè:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Con voti n. otto favorevoli, n. due contrari (Visentin e Pagliari) e n. zero astenuti, su n.dieci Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 , comma 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI VILLA BISCOSSI
Provincia di PAVIA

PARERI

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 4 del 29.03.2021

PARERI DI REGOLARITA'

Ai sensi dell'art. 49 –comma 1- e ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

PARERE DI **REGOLARITA' TECNICA**

FAVOREVOLE
Il Segretario Comunale
F.to Carrera Carlo

PARERE DI **REGOLARITA' CONTABILE**

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Vigano' Anna Rita

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si assicura l'adempimento di cui all'art.147bis, comma 2, del D.Lgs n.267/2000, e s.m.i.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo CARRERA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Fassardi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo Carrera

=====
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 17/04/2021
- per rimanervi per 15 giorni consecutivi sino al 02/05/2021
-

Dalla residenza comunale, li 17/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo Carrera

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale li 17/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Carrera

=====
sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 27.07.2020, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Carrera

=====

